PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0007870 P-4.22.25
del 30/06/2016
14345017

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
- Ufficio mercato interno e concorrenza

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi. COM (2016) 285.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione VI – Servizi postali

Prot. n. 44759

Data 24-6-2016

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE

OGGETTO: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.**

Lo schema di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, si inquadra nel contesto del cosiddetto *"mercato unico digitale"*, con particolare riguardo allo sviluppo del commercio elettronico, ed ha la finalità di sviluppare ed integrare le norme relative a tali servizi previste dalla direttiva 97/67/CE, come modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE.

E' stato infatti rilevato tramite un'apposita consultazione pubblica, che i consumatori e i rivenditori *on line* non riescono a sfruttare appieno i vantaggi del mercato a causa di problemi connessi ai prezzi di alcuni servizi transfrontalieri ancora elevati, che sovente impediscono di effettuare acquisti e vendite negli altri Stati membri; della inefficienza di una regolamentazione di controllo, dovuta anche dalla frammentazione delle normative postali; nonché a carenti informazioni su tempi di consegna, operatori disponibili e prezzi.

La direttiva 97/67/CE è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, successivamente modificato dai decreti delegati 23 dicembre 2003, n.384, e 31 marzo 2011, n.58, di attuazione , rispettivamente delle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE.

Come rilevato nella *"proposta di regolamento"* in questione, le diversità delle norme nazionali concernenti la *"sorveglianza regolamentare sui servizi di consegna pacchi"*, pur non essendo incompatibili con la direttiva 97/67/CE, comportano comunque *"incertezza giuridica e barriere al mercato unico dei servizi postali"*.

La conclusione è che effettivamente *"sono necessarie misure a livello dell'Unione per affrontare le cause alla base del problema"* da adottarsi, per ragioni di speditezza e di minori oneri per il recepimento da parte dei singoli Stati dell'Unione stessa, tramite la forma del regolamento.

Il settore postale, a livello nazionale, è stato interessato da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza di tale settore da questo Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per effetto del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

In tale ambito, per effetto degli articoli 5, comma 4, e 6, comma 3, del decreto legislativo 261/1999, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato con la delibera 129/15/CONS un regolamento in materia di rilascio di licenze individuali e autorizzazioni generali.

Struttura del regolamento

Capo I - Oggetto e definizioni

L'art.1 *"Oggetto"* stabilisce norme in aggiunta a quelle della direttiva 97/67/CE relativamente alla sorveglianza dei servizi di consegna dei pacchi, alla trasparenza delle tariffe e delle quote parti terminali ed all'accesso trasparente e non discriminatorio.

L'art.2 *"Definizioni"* pur mantenendo le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 97/67/CE aggiunge quelle di *"servizi di consegna dei pacchi"*, *"fornitore di servizi di consegna dei pacchi"* e di *"quote parti terminali"*.

Capo II – Sorveglianza regolamentare

L'art.3 *"Comunicazione di informazioni"* stabilisce che i fornitori sono tenuti a trasmettere ogni anno alle Autorità di regolamentazione nazionale una serie di informazioni sulla denominazione, status e forma giuridica , natura dei servizi offerti , condizioni di vendita compresa una procedura per i reclami, nonché informazioni sul fatturato annuo, sul numero delle persone addette, sul numero di invii postali diversi dalla corrispondenza e di peso non superiore ai 31,5 kg.

La richiesta di informazioni è in linea con l'art.22 bis della direttiva 97/67/CE.

Al riguardo si osserva che nella domande di licenza o di autorizzazione indirizzate a questo Ministero sono già richieste informazioni di cui ai punti a) e b), comma 1 dell'art.3 (denominazione, status e forma giuridica, indirizzo, nome di un contatto ecc.) e quelle di cui al punto b), comma 3, (numero delle persone impiegate) questo per garantire requisiti di garanzia , affidabilità e regolarità del servizio. Tra gli obblighi a carico delle ditte è prevista anche la trasmissione all'AGCOM della carta dei servizi (informazioni agli utenti sulle sedi , caratteristica dei servizi offerti , condizioni di accesso, prezzi e procedure di reclamo nonché tutte le informazioni necessarie per effettuare la vigilanza del mercato).

L'art.4 *"Trasparenza delle tariffe e delle quote parte terminali"* dispone che i fornitori del servizio universale debbano trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio, all'Autorità nazionale di regolamentazione l'elenco pubblico delle tariffe applicabili al 1° gennaio. Le Autorità nazionali trasmettono alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno gli elenchi pubblici delle tariffe, che verranno poi pubblicati su un sito web dedicato. Gli stessi fornitori del servizio universale dovrebbero inoltre trasmettere alle Autorità nazionali le proprie quote parti-terminali (ossia i pagamenti da parte del fornitore del servizio universale d'origine al fornitore di servizio universale di destinazione per le spese di trasporto, smistamento e distribuzione degli invii transfrontalieri nello Stato membro di destinazione).

Al riguardo si osserva che le suddette disposizioni tendono ad integrare la normativa di cui all'art.13, comma 3-ter, punti a), b) e c) del d.lgs.261/1999 che, per il fornitore del servizio universale (Poste Italiane s.p.a.), definisce *"principi"* in ordine alla fissazione delle spese terminali in relazione ai costi della posta transfrontaliera in entrata, al collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio nonché alla garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie. L'articolo in esame è anche in linea con l'art.2, comma 4, punti d) e g), del suddetto d.lgs.261/1999 che, tra i compiti dell'Autorità annoverano la determinazione delle tariffe e l'analisi ed il monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

L'art.5 "*Valutazione dell'accessibilità economica delle tariffe*" stabilisce che l'Autorità nazionale valuti l'accessibilità economica delle tariffe del fornitore del servizio universale (Poste Italiane s.p.a.) con particolare riguardo alle tariffe interne dei servizi comparabili di consegna dei pacchi nello Stato membro d'origine e nello Stato membro di destinazione; le quote- parti terminali, e l'eventuale applicazione di una tariffa uniforme a due o più Stati membri. L'Autorità può richiedere ulteriori informazioni supplementari qualora ritenga che le tariffe non siano economicamente accessibili e comunica la sua valutazione alla Commissione, alle altre Autorità di regolamentazione degli Stati membri ed alle Autorità nazionali incaricate dell'attuazione del diritto della concorrenza nel proprio Stato.

La valutazione dell'accessibilità economica delle tariffe è in linea con i principi di *"garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie"* fissati dall'art.13 della direttiva 97/67/CE e con l'art.13 del decreto delegato 261/1999 di recepimento.

L'art.6 "*Accesso transfrontaliero trasparente e non discriminatorio*" stabilisce che i fornitori del servizio universale, nel caso in cui concludano accordi multilaterali sulle quote-terminali, debbono soddisfare le ragionevoli richieste di accesso a tutti gli elementi della rete, ai pertinenti servizi ed ai sistemi di informazione necessari per la consegna transfrontaliera dei pacchi. Sono inoltre definiti il *"punto"* in cui dovrebbe essere fornito l'accesso e *"l'offerta di riferimento"* che deve contenere termini, condizioni e prezzi.

Capo III – Attuazione, riesame ed entrata in vigore

L'art.7 *"Sanzioni"* prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e la notifica delle stesse alla Commissione. Le sanzioni dovranno essere *"effettive, proporzionate e dissuasive"* per le violazioni della normativa UE. La norma è in linea con l'art.21, comma 7-ter, del d.lgs.261/1999 che prevede una sanzione pecuniaria amministrativa.

L'art.8 *"Riesame"* prevede per la Commissione europea un obbligo di riesame del regolamento, ogni quattro anni, che non comprende solo le questioni attinenti al regolamento ma anche altre misure volte a migliorare l'accessibilità , la disponibilità e l'accessibilità economica della consegna transfrontaliera dei pacchi. Tale riesame è anche contemplato dall'art.23 della direttiva 97/67/CE.

L'art. 9 "*Procedura di comitato*" stabilisce che la Commissione è assistita dal Comitato della direttiva postale istituito dall'articolo 21 della direttiva 97/67/CE.

Dall'esame della proposta di regolamento in questione si ritiene che questa sia in linea con la più volte citata direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, e possa migliorare la qualità del mercato della consegna transfrontaliera dei pacchi.

Si allega infine la tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione Europea e le norme nazionali vigenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Lirosi

Tabella comparativa (art.6, comma 5 ,della L.234 del 2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	**Norma nazionale vigente** (norma primaria e secondaria)	**Commento** (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art.117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi, aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo o di natura primaria o secondaria.
art.1 ***(Oggetto)***	**decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58.**	l'eventuale applicazione del regolamento sarà effettuata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in quanto competente in materia di regolamentazione e controllo del settore postale ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.
art.2 ***(Definizioni)***	**decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58 - art. 1 c. 2**	integra le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva 97/67/CE
art. 3 (*Comunicazione di informazione*)	**decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58 - art. 14 bis**	

art. 4 (*Trasparenza delle tariffe e delle quote parti terminali*)	decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58 - art. 13	
art. 5 (*Valutazione dell'accessibilità economica delle tariffe)*	decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58 - art. 13	
art. 6 (*Accesso transfrontaliero trasparente e non discriminatorio*)	decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58.	
art. 7 (*Sanzioni*)	decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58 - art 21 c. 7 ter	
art. 8 (*Riesame*)	decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58	
art. 9 (*Procedura di comitato*)	decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come modificato dal decreto 31 marzo 2011, n,58	